DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

per il roconoscimento di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina

(82/838/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/161/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE [4], in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/351/CEE [5], modificata della decisione 82/825/CEE [6], talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania sono già state riconosciute ufficialmente indenni da peste suina ; che esse rispondono alle condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni da peste suina ai fini del commercio intracomunitario ;

considerando che, in talune altre parti del territorio della Repubblica federale di Germania, la peste suina non è stata identificata per oltre un anno ; che la vaccinazione contro tale malattia può essere autorizzata e la presenza di suini vaccinati è permessa ; che di conseguenza tali parti di territorio rispondono ai requisiti necessari per essere riconosciute come indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le parti del territorio della Repubblica federale di Germania costituite dalle regioni di cui all'allegato I sono riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 2

Le parti del territorio della Repubblica federale di Germania costituite dalle regioni di cui all'allegato II sono riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva 72/461/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 13.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(5) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 26.
(6) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 23.

ALLEGATO I

Regioni ufficialmente indenni da peste suina nella Repubblica federale di Germania

Bundesland Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freie und Hansestadt Bremen und Bremerhaven, Regierungsbezirke Detmold, Münster, Köln, Koblenz, Trier, Rheinhessen Pfalz, Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen, Freiburg, Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Mittelfranken, Braunschweig, Giessen, Lüneburg, Hannover, nonché Bundesland Saarland.

ALLEGATO II

Regioni indenni da peste suina nella Repubblica federale di Germania

Regierungsbezirke Weser-Ems, Kassel, Giessen, Darmstadt, Oberbayern, Land Berlin.